

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24403/2008 proposto da:
COMUNE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO ALFA S.A.S.;

- intimato -

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Monza, con decreto depositato il 23/7/2008, ha respinto l'opposizione del Comune di (OMISSIS) allo stato passivo del Fallimento della ALFA s.a.s., inteso ad ottenere l'ammissione in via privilegiata, ex art.2752 cc., comma 4, anzichè al chirografo, del credito di Euro 68.546,00, a titolo di Imposta comunale sugli immobili, Ici, ritenendo che la norma cit., in quanto dispone un rinvio generico ai tributi locali (anche non disciplinati nel T.U. del 1931) non può che riferirsi ai tributi già istituiti alla data di entrata in vigore della norma medesima.

Avverso detta pronuncia ricorre il Comune, con ricorso affidato ad un solo motivo.

Il Fallimento intimato non ha svolto difese. Il Comune ha depositato memoria ex art.378 cpc..

Motivi della decisione

1.1.- L'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2752 c.c., comma 4, è fondato.

Le sezioni unite, nella pronuncia 17202/2011, hanno affermato il seguente principio di diritto: *"Le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale; e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e soprattutto dalla causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. Con la conseguenza che il privilegio generale sui mobili istituito dall'art. 2752 c.c., sui crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti dei comuni relativi all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) introdotta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, pur se successiva e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931".*

Il Legislatore, infine, con la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 13, convertito in L. n. 214 del 2011, e, quindi, con effetto ex tunc, ha statuito che *"ai fini dell'art. 2752 cod. civ., comma 4, il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli contributi comunali e provinciali".*

2.1.- Accolto il ricorso, va cassato il decreto impugnato e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ex art.384 cpc., con l'ammissione del credito ICI in oggetto al privilegio.

Atteso l'intervenuto orientamento delle Sezioni Unite, nonchè la recente modifica normativa, si reputa di compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, ammette il credito ICI di Euro 68.546,00 del Comune di (OMISSIS) in via privilegiata al passivo del Fallimento ALFA s.a.s. nonchè personale di R.E.L..

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2013

EX PARTE CREDITORIS.IT